



UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI VICENZA

Il giudice di pace di Vicenza sottoscritto,
letti gli atti ed esaminati i documenti del procedimento n. 1797/17 R.G. Esp.,
sentito in camera di consiglio il solo funzionario della Prefettura U.T.G. ;
a scioglimento della riserva di provvedimento assunta all'udienza del 15 Maggio 2018, ha
pronunciato il seguente:

DECRETO

PREMESSO IN FATTO:

Con tempestivo ricorso ex art. 13, comma 8, del D.lvo 286/1998 depositato l'8.6.2017,
nato il 5.11.1996 in Ghana, rappresentato dal proc. e dom. avv. Chiara
Parolin ha proposto opposizione avverso il decreto nr. 59/17 del Prefetto di Vicenza,
emesso e notificato all'interessato il 23.5.2017, con il quale è stata decretata la sua
espulsione per violazione dell'art. 13, comma 2, lettera b) del D.lvo 286/98 per, *"essersi
trattenuto nel territorio dello stato senza aver richiesto il permesso di soggiorno nel termine
prescritto ovvero quanto il permesso di soggiorno è stato revocato o annullato ovvero è
scaduto da più di sessanta (60) giorni e non è stato chiesto il rinnovo; (...) risulta che non
sussistono le condizioni affinché allo stesso sia possibile rilasciare un permesso di soggiorno
umanitario o con altra motivazione"*.

Per quanto rileva in questa sede, nel decreto di espulsione, inoltre, è precisato che:

il sig. _____ ha documenti utili all'espatrio in corso di validità; ha fissa dimora ove lo
stesso possa essere rintracciato; ha dimostrato il proprio concreto interesse a tornare
quanto prima nel paese di origine senza più prolungare la permanenza irregolare sul
territorio italiano; non si è integrato nel tessuto sociale e culturale; non rientra in una delle
ipotesi previste dall'art. 19 del D.lvo 286/98 e succ. modifiche.

A sostegno dell'opposizione, lo straniero ha evidenziato: di essere stato titolare di permesso
di soggiorno per attesa occupazione scaduto in data 12.10.2016 e di non averlo potuto

A handwritten mark, possibly a signature or initials, located on the right side of the page.

tempestivamente rinnovare in quanto era in attesa del rinnovo del passaporto come fatto presente all'Ufficio Immigrazione tramite pec inviata dal suo legale di fiducia; di convivere con la madre titolare di permesso di soggiorno, _____ con il fratello

occupato stabilmente con contratto di lavoro subordinato e con il padre che, pur lavorando in Germania, invia alla famiglia i propri guadagni facendo spesso ritorno in Italia. Nelle more del giudizio, con decreto del Presidente della Repubblica divenuto efficace il 3.10.2017, il padre del ricorrente, _____ ha acquistato la cittadinanza italiana ed il ricorrente ha, quindi, invocato anche il divieto di espulsione previsto dall'art. 19, lett. c) D.lvo n. 286/98 nei confronti degli stranieri conviventi con parenti entro il secondo grado di nazionalità italiana.

IN DIRITTO

E' pacifico, come emerge dalla documentazione in atti (v. verbale giuramento Comune di _____ che, nelle more del giudizio, il padre del ricorrente, _____ ha acquisito la cittadinanza italiana a far data dal 3.10.2017.

Il certificato di stato di famiglia in atti, rilasciato il 6.2.2018, attesta che il Sig. _____ residente con il figlio _____ ed i suoi fratelli (_____ nel comune di _____

La Prefettura U.T.G., nella propria memoria costitutiva del 17.1.2018, con riferimento alla certificazione anagrafica dalla stessa allegata agli atti sostiene, peraltro, che non sussisterebbe il presupposto della effettiva convivenza dal momento che il Sig. _____

presta attività lavorativa in Germania.

Va osservato che la circostanza che il padre del ricorrente presti o abbia prestato attività lavorativa in Germania appare dipendere esclusivamente da ragioni economiche e non dimostra la cessazione definitiva della convivenza del padre con l'odierno opponente: tale situazione appare, perciò, inidonea a superare le risultanze della certificazione anagrafica aggiornata attestante che _____ risiede con il padre cittadino italiano.

Va osservato che la Suprema Corte ha ritenuto infondata la censura dell'Amministrazione in un caso in cui la mancata convivenza del ricorrente con il coniuge italiano era di carattere del tutto transeunte perché, come nel caso in esame, dipendente esclusivamente da ragioni

